

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA **COMUNALE ANNO 2025**

Ponte Tresa, 02 gennaio 2025

Il Municipio di Tresa, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1997;
- gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2025;

decide:

Art. 1 - Rate e scadenze dell'imposta comunale anno 2025 (art. 296 e 297 LT)

¹ Il Municipio di Tresa, richiamati gli art. 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, comunica che l'imposta comunale per l'anno 2025 è riscossa, a contare dal mese di aprile 2025, a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni, e per esso tramite il Centro Sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

² La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione, la quarta è a conquaglio.

A) Richieste d'acconto

Termine di pagamento

•	Richiesta di acconto totale		30 aprile 2025
		oppure	
•	1a. rata	esigibile al 01.04.2025	30 aprile 2025
•	2a. rata	esigibile al 01.06.2025	30 giugno 2025
•	3a. rata	esigibile al 01.08.2025	31 agosto 2025

B) Rata a conquaglio

• A partire dall'anno 2026, alla data d'intimazione del conteggio.

³ I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

⁴ Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

⁵ Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.



Art. 2 – Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

¹ Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

² Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato al tasso del 0.10%.

Art. 3 — Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e 247 LT)

 1 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

² Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 – Versamenti e restituzioni d'imposta al contribuente, addebito delle spese

¹I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

² Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente.

³ Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Art. 5 – Interessi di ritardo (art. 243 LT)

¹ Se l'ammontare delle imposte e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 3.50%.

²Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 - Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Art. 7 - Diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 50.00.

Art. 8 – Validità temporale dei tassi d'interesse

- ¹ I tassi d'interesse rimunerativi si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti dell'anno civile 2025.
- ² Il tasso d'interesse di ritardo si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2025.
- ³ Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Comune di Tresa Via Lugano 23 CH-6988 Ponte Tresa Tel. +41 (0)91 601 13 00 int.1 E-mail cancelleria@tresa.ch Web www.tresa.ch



Art. 9 - Acconto equo

- ¹ Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.
- ² In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito del 3.50%.
- ³ In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito del 0.10%.

Art. 10 - Entrata in vigore e analogia con il diritto cantonale

- ¹ La presente Ordinanza entra in vigore il 1ºgennaio 2025 e si applica nell'anno civile 2025 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.
- ² Per quanto non specificato nella presente Ordinanza vale per analogia quanto stabilito nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025 del 6 novembre 2024.

Art. 11 - Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco

Piero Marchesi

Il Vice-Segretario

Rolando Stoppa

Risoluzione municipale 1256/2024 – 23 dicembre 2024 Pubblicata agli albi dal 03 gennaio 2025 per trenta giorni riservato l'art. 16 LPAmm.